Verbale di Intesa
S. Giovanni di Ostellato

In data 17 Dicembre 2003 tra l'azienda TRW Automotive Pumps S.r.l. di S.G. di Ostellato , la Rappresentanza Sindacale Unitaria nelle persone dei Signori Poggi Catia, Poggi Daniela, Lunghini Luca e la Fiom-Cgil di Ferrara nella persona del Signor Mario Nardini

Premesso che la presente intesa è finalizzata a:

- anticipare e prefigurare contenuti e modalità di attuazione degli stessi da formalizzare successivamente in sede di rinnovo del CCNL scaduto il 31.12.2002 che coinvolga tutte le parti firmatarie del CCNL 08.06.99 escludendo connessioni o integrazioni con la contrattazione aziendale vigente o futura;

- regolamentare le attività di conflitto sindacale inerente la vertenza tutt'ora in corso di rinnovo del CCNL industria metalmeccanica, come da allegato nr. 1;

Ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

La premessa è parte integrante del presente accordo.

SALARIO

Al fine di contrastare la riduzione del potere di acquisto delle retribuzioni, sarà corrisposto a tutti i lavoratori/trici un incremento retributivo capace di recuperare l'inflazione per il biennio 2001-2002 e quella attesa per gli anni 2003-2004, l'aumento sarà pari a € 115 per tutti i lavoratori/trici, detti aumenti saranno corrisposti a titolo di incremento dei "Minimi Retributivi" o "Paga Base conglobata" e verrà erogato alle seguenti scadenze:

a far data dal	01/12/2003	€ 70,00
	01/02/2004	€ 30,00
	01/10/2004	€ 15,00

Gli importi indicati in tabella sono comprensivi degli incrementi definiti nell'accordo del 29/5/03.

Relativamente agli incrementi retributivi pattuiti non si fa riferimento in alcun modo ad anticipi di quote di spettanza di futuri contratti nazionali e/o aziendali.A fronte di sottoscrizione di accordo di rinnovo del CCNL da parte dei firmatari CCNL 7/7/1999, si effettuerà l'armonizzazione automatica dei trattamenti in essere dovuti in forza del presente accordo con quelli previsti nel CCNL rinnovato, senza dare luogo ad assorbimenti e/o recuperi relativamente al periodo pregresso.

DIRITTI SULLA FLESSIBILITA'

L'azienda per quanto attiene le tipologie di apprendistato "professionalizzante" e "per il conseguimento del diploma di alta formazione" si impegna:

- a non superare i 36 mesi di durata massima del contratto;
- alla scadenza dei contratti di apprendistato almeno il 75% degli stessi sarà trasformato in contratti a tempo indeterminato;
- ad inquadrare e retribuire gli/le assunti/e con contratto di apprendistato al 2° livello, trascorsi 21 mesi l'inquadramento e la retribuzione sarà al 3° livello;

- a riconoscere per gli apprendisti i trattamenti economici per malattia e infortunio che sono applicati ai dipendenti a tempo indeterminato.

A far data dalla firma del presente accordo:

I lavoratori/trici assunti con contratto a termine non potranno superare l' 8% del numero di lavoratori/trici assunti a tempo indeterminato.

I lavoratori/trici assunti con contratto Interinale non potranno superare l' 8% del numero di lavoratori/trici assunti a tempo indeterminato.

I lavoratori/trici assunti con contratto a termine e/o in missione come interinali hanno diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Coloro i quali vengano assunti con contratto fino a cinque mesi avranno diritto di precedenza previa valutazione tecnico/professionale positiva.
Gli stessi hanno diritto ad essere assunti con contratto a tempo indeterminato dopo 11 mesi di lavoro a tempo determinato od interinale prestato consecutivamente; inoltre i lavoratori/trici che abbiano prestato lavoro in azienda per un periodo di 16 mesi, raggiunto per sommatoria di più periodi, nell'arco dei precedenti 24 mesi di calendario, avranno diritto ad essere assunti a tempo indeterminato.

L'azienda si impegna:

- ad esaminare con la RSU tutti i contratti a causa mista (CFL, apprendistato, contratti di Inserimento) almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale al fine della conferma;

- a comunicare preventivamente alla RSU gli inserimenti lavorativi e le tipologie di contratti stipulati distinti per profili professionali e tempi di utilizzo.

L'Azienda affronterà in esame congiunto con la RSU, tutte le lavorazioni rilevanti in appalto e in terziarizzazione riguardanti il processo produttivo, ogni modifica della situazione esistente dovrà essere preventivamente discussa, con almeno 6 (sei) mesi di anticipo con la RSU e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative.

I lavoratori con rapporto interinale presteranno nell'azienda la loro opera con inquadramento non inferiore al 3° livello.

ORARIO DI LAVORO

Si conviene di confermare integralmente quanto previsto dal CCNL del 07/07/1999 e dagli accordi aziendali in materia di orario di lavoro con specifico riferimento alle nozioni di durata massima settimanale del lavoro ordinario e di lavoro straordinario, notturno e festivo.

CLAUSOLA DI ULTRATTIVITA'

Per tutto quanto non esplicitamente convenuto nel presente accordo mantengono operatività piena le normative contenute nel CCNL 07/07/99 anche come regolamentazione applicativa e attuativa delle norme di legge.

CLAUSOLA FINALE

Le parti firmatarie della presente intesa assumono il pieno riserbo sui contenuti del presente accordo e si impegnano a non divulgarli pubblicamente fino alla data del 29 Febbraio 2004.

GESTIONE DEL CONFLITTO

Vedi allegato nr. 1).

CONTRATTAZIONE AZIENDALE

Vedi allegato nr. 2).

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

S.G.Ostellato, li 17/12/2003

ALLEGATO 1)

Allegato verbale di intesa

La RSU si impegnano, a nome delle maestranze tutte, a cessare il blocco delle ore straordinarie con effetto dalla data del presente accordo e a sospendere l'effettuazione delle ore di sciopero, dichiarate a livello nazionale, territoriale e aziendale sulla vertenza contrattuale di rinnovo del CCNL.

La RSU dichiara fin d'ora escluse dalla deroga di cui sopra le dichiarazioni di sciopero in occasione di mobilitazioni generali della categoria a livello nazionale e/o territoriale, non legate al rinnovo del CCNL.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

S.G.Ostellato, li 17/12/2003

ALLEGATO 2)

Allegato verbale di intesa.

L' Azienda si rende fin da ora disponibile a intraprendere con l'inizio del 2004 il confronto per il rinnovo del contratto aziendale in scadenza, le parti si impegnano che nell'ambito dei contenuti della futura contrattazione aziendale si dovranno considerare unicamente prioritarie le problematiche legate alle specificità locali e territoriali dello stabilimento,

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO